

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio del Rettore il 7 maggio 2019

Premessa

Il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo è l'università benedettina internazionale a Roma.

In sintonia con le più antiche tradizioni sapienziali, l'istruzione benedettina punta alla trasformazione della mente e del cuore umano. L'educazione benedettina sottolinea la formazione di tutta la persona, piuttosto che del solo intelletto. Al suo meglio, richiama a una vivace interazione tra pensiero rigoroso e sviluppo di corrette pratiche di vita.

L'Ateneo si attende pertanto dal suo corpo docente, non docente, e dai suoi studenti una spiccata maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo e alle norme della vita accademica.

Da parte sua il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo intende garantire a tutti coloro che lavorano e studiano presso l'Ateneo, o lo frequentano, un ambiente sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all'eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona. Il presente *Codice etico*, considerando la disciplina generalmente riconosciuta nel mondo universitario, intende esemplificare quali azioni sono da considerare violazioni della disciplina universitaria. **L'elenco delle infrazioni di cui agli artt.1 e 2 del presente Codice non è esaustivo, ma esemplificativo.**

Art.1. Infrazioni molto gravi

Sono considerate azioni che in modo molto grave vanno contro i buoni costumi e l'etica accademica e quindi costituiscono una infrazione molto grave della disciplina universitaria:

1. La violazione esterna della morale cattolica.
2. Il sostenere da parte di un docente una dottrina condannata dalla Chiesa o ritenuta pericolosa o nociva per gli studenti (cf. Statuti, n. 19 a b).
3. La falsificazione di documenti o informazioni amministrative.
4. L'asportazione o intento di asportazione di libri o documenti della Biblioteca o dell'Archivio.
5. La pubblicazione, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro.
6. Il plagio in un'opera scritta (elaborati, tesi, dissertazioni, articoli, dispense o libri pubblicati), cioè l'inclusione di un testo preso da un altro autore senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte.
7. La consegna, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro, in qualsiasi modo ricevuta.
8. La consegna, come elaborato di un corso, di uno scritto già presentato per adempiere gli obblighi di un altro corso.
9. L'essersi procurato, in qualsiasi modo, il questionario del compito scritto prima dell'esame.
10. Se docente, l'aver procurato agli studenti il questionario del compito scritto prima dell'esame.
11. La falsificazione della documentazione citata in un'opera scritta.

Art.2. Infrazioni gravi

Sono considerate azioni che in modo grave vanno contro l'etica accademica e quindi costituiscono

una riprovevole infrazione della disciplina universitaria:

1. La mancanza del dovuto rispetto ad altre persone.
2. Il danneggiamento di libri o di altri documenti, di apparecchiature, di oggetti o di strutture dell'Ateneo.
3. La comunicazione, durante un esame scritto, con altri per dare o ricevere aiuto.
4. La copiatura, durante un esame scritto, dal compito di un altro o la consultazione di note o fonti non espressamente permessa dall'esaminatore.
5. La consegna da parte di un docente del verbale degli esami con i voti degli studenti oltre 30 giorni dopo la fine degli esami stessi, se orali o scritti, o oltre 90 giorni dopo la fine dei corsi o seminari nel caso di esami con elaborato scritto.

Art.3. Sanzioni per le infrazioni molto gravi

§1. Nelle infrazioni di cui all'Art. 1 si può essere passibili a seconda dei casi delle seguenti sanzioni:

1. L'annullamento dell'esame o dell'opera consegnata.
2. Un'ammonizione verbale o scritta.
3. La sospensione del diritto all'esame per la durata di tempo determinata dell'autorità accademica competente. Si può anche stabilire che, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al 6.
4. La privazione della voce attiva e passiva, in modo definitivo o per un tempo, a giudizio dell'autorità accademica competente.
5. L'espulsione dall'Università o, se si tratta di un docente, la sospensione o la dimissione dalla docenza.
6. La privazione del conferimento del grado accademico.

§2. La sanzione di cui al § 1, n.1 dovrà essere sempre applicata.

§3. Con la sanzione di cui al § 1, n.1, l'autorità competente, a sua discrezione, può cumulare quelle di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5.

§4. Se si tratta di un docente, questi è passibile delle sanzioni previste, applicate a norma del n. 19 a.b degli Statuti.

Art.4. Sanzioni per le infrazioni gravi

Nelle infrazioni di cui all'Art.2 si può essere passibili a seconda dei casi delle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione e riparazione del danno morale, determinata dall'autorità competente.
2. Ammonizione e riparazione del danno materiale, determinata dall'autorità competente.
3. Se la violazione non fosse stata ancora consumata, basterà la sola ammonizione dell'autorità accademica competente.
4. Se la violazione non fosse stata consumata, l'esame sarà rinviato a discrezione dell'autorità accademica competente, la quale deciderà se, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al n. 6.
5. Se un docente è passibile delle sanzioni di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, queste possono essere cumulate a giudizio dell'autorità competente.

Art.5. Autorità competente

§1. L'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni alle infrazioni commesse dagli studenti è stabilita dal n. 26 c degli Statuti:

In caso di disciplina universitaria violata da qualche studente, la questione sia risolta, se possibile, tra il Decano e lo studente. In caso di maggiore gravità la questione sia trattata dal Consiglio del Decano che, ascoltati lo stesso studente e i delegati degli studenti, può decidere opportune sanzioni, che privino lo studente di qualche diritto nella Facoltà. In caso di particolare gravità il Rettore nomina una commissione disciplinare, davanti alla quale lo studente potrà difendersi. Le decisioni di questa commissione, che possono eventualmente implicare anche l'esclusione dello studente dalla Facoltà, devono essere confermate dal Gran Cancelliere. Se il bene comune lo richiede, lo studente sia sospeso immediatamente dal Rettore dai diritti accademici finché non sia conclusa l'ordinaria procedura.

§2. Se è un Docente a compiere le infrazioni di cui all'art. 1, nn. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, l'autorità competente è il Gran Cancelliere, udito il Rettore e il suo Consiglio e fermo restando quanto stabilito al n. 19 a, b degli Statuti:

a. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una istituzione accademica ecclesiastica. Quando viene meno uno di questi requisiti, i docenti, a norma dei cann. 810, §1 e 818 CIC devono essere rimossi dal loro incarico (cf. VG 26 §1).

b. Gli assistenti e i lettori permangono nell'incarico secondo il volere del Rettore, ascoltato il Consiglio del Decano della rispettiva Facoltà. I docenti stabili possono essere esonerati dal Gran Cancelliere dall'incarico di insegnare per un grave motivo. Questo esonero, salvo il diritto del docente di ricorrere alla Santa Sede, deve essere considerato come soluzione estrema, qualora la questione non possa essere composta né con un colloquio tra il Decano di Facoltà o il Rettore e il docente rispettivo, né con l'esame della causa ad opera di una commissione nominata dal Rettore, dinanzi alla quale il docente potrà difendersi. In caso grave o più urgente il Gran Cancelliere sospenda per un periodo il docente, finché non sia conclusa la procedura ordinaria.

§3. L'autorità competente potrà decidere, a seconda dei casi, di infliggere anche altre sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, così pure, fatto salvo l'art. 3, §2, di non infliggere altra sanzione.

Art.6. Diritti dello studente e del docente (cf. Statuti 19b; 26c)

§1. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quanto è possibile, la sua buona fama.

§2. Lo studente e il docente hanno il diritto di difendersi davanti all'autorità accademica e quindi, prima che il caso sia deciso, devono essere uditi, insieme ad altre persone eventualmente implicate.

§3. Lo studente e il docente hanno il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che gli sembra ingiusta.

§4. Il ricorso è dal Decano o dalla Commissione Disciplinare al Rettore, dal Rettore al Gran Cancelliere. Nel caso di un docente vale anche quanto stabilito al n. 19b degli Statuti.